

# **TI\_GERICHTE 90.2008.71 vom 23. März 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-03-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.2008.71](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2008.71)

FR: TI\_GERICHTE 90.2008.71 du 23 mars 2010

IT: TI\_GERICHTE 90.2008.71 del 23 marzo 2010

## **Regeste**

Obbligo di urbanizzazione di un fondo

## **Erwägungen**

### **E. 1**

e cpv. 4 lett. b legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1).

### **E. 2.1**

In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000 (OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

### **E. 2.2**

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann /Peter Hänni, Handkommentar Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 64 ad art. 33), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica

d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato.

### **E. 3**

I ricorrenti chiedono l'annullamento dell'approvazione della pianificazione relativa alla bretella sul mapp. 267, che non è (più) indicata quale strada dal piano regolatore. Essi ritengono infatti che questo privi i rispettivi fondi del necessario accesso, in violazione dei principi dell'uso razionale del territorio e dell'obbligo di urbanizzazione che incombe al comune giusta l'art. 19 LPT e in contrasto con l'obiettivo posto dal comune con la revisione di trovare una soluzione alla problematica dell'accesso alle zone edificabili. In relazione al mapp. 1860, da un lato il comune ne avrebbe aumentato le possibilità edificatorie, dall'altro lo avrebbe privato del necessario accesso.

### **E. 4.1**

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). L'ente pubblico deve equipaggiare le zone edificabili (art. 19 cpv. 2 LPT). In Ticino, lo Stato provvede alla pianificazione delle strade cantonali, cioè di quelle di importanza generale per il Cantone (art. 7 cpv. 1, 4 cpv. 1 legge sulle strade, del 23 marzo 1983, versione riordinata in vigore dal 1° gennaio 2007; Lstr; RL 7.2.1.2). I comuni provvedono invece alla pianificazione delle strade locali nell'ambito del piano regolatore (art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 3 Lstr). In quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT stabilisce che le rappresentazioni grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporti pubblici e privati.

### **E. 4.2**

Il piano delle zone approvato contestualmente all'impugnata decisione - come, del resto, quello previgente - assegna il mapp. 1860 alla zona edificabile, mentre quello 1859 a quella agricola (la correttezza di quest'ultima scelta è stata confermata da questo Tribunale con separata odierna sentenza 90.2008.73). I due fondi versano dunque in due ben distinte situazioni: l'obbligo d'urbanizzazione sussiste infatti unicamente in relazione al primo mappale, incluso in zona edificabile (Waldmann/Hänni, op. cit., ad art. 19 n. 31). Volendo tuttavia prescindere da questa - comunque necessaria - distinzione, occorre ammettere che nel caso concreto il comparto in cui sono inseriti i due mappali è da ritenersi sufficientemente urbanizzato. L'obbligo per l'ente pubblico di urbanizzare le zone edificabili non può in alcun modo essere interpretato - per quanto concerne l'accesso che qui interessa - come obbligo di urbanizzare anche ogni singolo mappale che fa parte di queste zone, cosicché ogni particella assegnata alla zona fabbricabile possa essere raggiunta direttamente attraverso un'opera viaria (segnatamente una strada di servizio) realizzata dalla collettività (STA 90.2003.2 del 30 aprile 2009 consid. 4.2.). Per quanto attiene al settore in questione, i fondi dei ricorrenti sono accessibili attraverso il percorso pedonale esistente, che lambisce le loro proprietà e che si collega, all'altezza del mapp. 1801 alla sottostante strada (mapp. 442) che corre parallela e che pure sale in direzione del Convento. Il Tribunale considera che la situazione appena descritta sia sufficiente per ritenere che il comune abbia adempiuto al proprio obbligo; in particolare la strada al mapp. 442 passa sufficientemente vicino ai mapp. 1859 e 1860, ai cui proprietari può essere lasciata la (minima) completazione dell'urbanizzazione per quanto riguarda l'accesso alla loro proprietà.

## **E. 5**

Per i motivi che precedono il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 19 LPT, 28 LALPT, 2, 4 Lstr, 28 LPamm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, complessivamente fr. 1'000.-, sono poste a carico dei ricorrenti. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.